

STATUTO DEL COMUNE DI SANT'ORESTE

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI (Titoli I e II - Articoli 1-15)

Titolo I Elementi costitutivi (Articoli 1-6)

ART. 1 *Comune di Sant'Oreste*

1. La comunità di Sant'Oreste è ente locale autonomo secondo i principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e del presente statuto.

ART. 2 *Territorio*

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.
2. Il territorio del comune di Sant'Oreste, inseriti nell'area Flaminio-Tiberina, si sviluppa intorno al Monte Soratte e sulla Piana del Tevere, si estende per Km² 43,96 e confina con i territori dei comuni di Rignano Flaminio, Civitella San Paolo, Nazzano, Ponzano Romano, Stimigliano, Civita Castellana e Faleria e col fiume Tevere.
3. Il territorio del Monte Soratte è Riserva Naturale istituita con legge regionale n. 29 del 6.10.1997.

ART. 3 *Stemma e gonfalone*

1. Lo stemma del comune è uno scudo con corona tra foglie di alloro raffigurante Sant'Edisto a cavallo.
2. Il gonfalone è di colore bianco con croce rossa e cornucopie con lo stemma al centro e con la scritta: "Comunitas terrae sancti hedisti".
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 4 *Sigillo Civico*

1. Il consiglio comunale con mozione presentata dalla metà più uno dei consiglieri ed approvata da almeno i due terzi dei suoi componenti può conferire il sigillo civico a personalità e/o associazioni impegnate nel campo scientifico, culturale, sociale ed ambientale, legate a Sant'Oreste, al suo territorio e al suo sviluppo turistico ed economico.
2. Il sigillo civico consiste nella riproduzione su targa del timbro e del gonfalone del comune e nella incisione di una dedica.
3. L'onorificenza è consegnata dal sindaco in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Maggio.

ART. 5 *Cittadinanza onoraria*

1. Il consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a persone illustri non residenti nel comune con mozione presentata dalla metà più uno dei consiglieri ed approvata da almeno i due terzi dei suoi componenti.
2. Ai cittadini onorari il sindaco consegna simbolicamente le chiavi del paese in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Maggio.

ART. 6 *Finalità*

1. Il comune promuove la *pace*, come proclama lo "Statuto di Santo Resto" del 1576, il benessere, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori democratici della Costituzione e tutelando gli interessi generali della collettività, dei gruppi e dei singoli cittadini.
2. Il comune persegue la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'amministrazione.
3. Il comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) tutela del patrimonio culturale e ambientale;
 - b) promozione del turismo, nei limiti della salvaguardia delle peculiarità, ecologiche e culturali del territorio e della comunità;
 - c) sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, della cooperazione e di ogni attività economica tesa al benessere della comunità;
 - d) superamento degli squilibri economici, sociali, culturali, che limitino l'esercizio dei diritti democratici dei cittadini;
 - e) garanzia del diritto alla cultura, allo studio ed all'informazione libera e pluralistica, anche attraverso la promozione dei servizi di pubblica lettura e di documentazione ed informazione;
 - f) assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili, agli immigrati, a coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio economico o sociale;
 - g) promozione delle pari opportunità;
 - h) sostegno alle associazioni culturali, ricreative, sportive, di solidarietà e alle associazioni che promuovono lo sviluppo nel campo economico e sociale al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini;
 - i) promozione delle relazioni culturali e sociali con altri comuni italiani ed esteri, anche attraverso rapporti di gemellaggio e l'adesione ad enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dalle Nazioni Unite.
4. Il comune è tenuto a rispettare e valorizzare gli usi, i costumi, le tradizioni, il folklore, il dialetto e la cultura locale. A tal fine si impegna a tenere almeno una volta l'anno assemblee, conferenze e riunioni mirate a coinvolgere cittadini, forze politiche, gruppi, volontariato presenti in loco, necessari a raggiungere gli scopi ed i processi culturali predetti. Il consiglio comunale è chiamato ad esprimere il proprio indirizzo in ordine alle attività realizzate e a deliberare sui programmi di sviluppo e valorizzazione.

Titolo II **partecipazione democratica**

(Articoli 7-15)

ART. 7

Partecipazione

1. Le disposizioni del Titolo II del presente statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Sant'Oreste, ai cittadini comunitari, agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o ospitati dal comune e/o dalle istituzioni umanitarie e religiose e/o dalle famiglie o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio.
2. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle sue attività, allo scopo di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
3. Le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato hanno accesso ai servizi ed alle strutture del comune.
4. Il comune istituisce l'albo delle associazioni, che siano portatrici di interessi generali o diffusi non in contrasto con i principi e le finalità dello statuto e che garantiscano una adeguata rappresentatività per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.
5. Il comune può istituire consulte di cittadini per determinati obiettivi o settori di attività.
6. L'amministrazione può concedere in comodato alle associazioni senza fini di lucro sedi o locali comunali per lo svolgimento delle proprie attività nei casi e con le modalità indicati in apposito regolamento.
7. Il comune promuove *forum* di cittadini per la pubblica discussione dell'attività amministrativa, anche per settori specifici.
8. L'istituto della partecipazione è disciplinato dal regolamento.

ART. 8

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

ART. 9

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10

Diritto di iniziativa

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.
3. Le istanze e le petizioni indirizzate al sindaco sono presentate all'ufficio protocollo in duplice copia. Esse contengono, in modo chiaro ed intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
4. L'ufficio protocollo rilascia al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
5. L'amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
6. L'istanza o la petizione è trasmessa al consiglio comunale o alla giunta comunale a seconda delle rispettive competenze. Quelle trasmesse alla giunta comunale e le conseguenti determinazioni, sono portate a conoscenza del consiglio comunale nella prima seduta utile.
7. Cento cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria.
8. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 7, IV° comma, possono rivolgere al consiglio comunale e alla giunta comunale interrogazioni scritte limitatamente alle loro specifiche finalità.

ART. 11

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi e garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni al responsabile competente all'emanazione e/o predisposizione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. I responsabili degli uffici e dei servizi, nelle materie di competenza, potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo.
12. Il comune con regolamento disciplina il diritto di interpello dei contribuenti in materia di tributi locali.

ART. 12

Referendum

1. Sono previsti *referendum* consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti *referendum*: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del *referendum* possono essere:
 - a) il 10% del corpo elettorale risultante alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta;
 - b) il consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 13

Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 14

Difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a maggioranza di 4/5 dei componenti, tra i residenti con documentabili requisiti di indipendenza e competenza amministrativa.
2. Su richiesta dei cittadini o autonomamente il difensore civico può intervenire per accertare la regolarità del procedimento amministrativo. A tal fine egli ha diritto di accesso al procedimento e può chiedere la revisione dell'atto entro trenta giorni dalla sua adozione. Gli atti adottati in difformità del parere del difensore civico devono essere specificatamente motivati.
3. Il difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità previste dal successivo comma 2 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il difensore civico viene nominato dal consiglio comunale neo eletto entro sei mesi dalla delibera di convalida degli eletti e resta in carica fino alla nomina del successore. Non può essere eletto per più di due volte e non può decadere se non per dimissioni volontarie o per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) chi ha rapporti economici con l'amministrazione comunale;
 - c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al terzo grado tra i consiglieri, i dipendenti comunali ed il segretario comunale;
 - d) i segretari delle sezioni di partito.

ART. 15

Sovrintendente

1. Il consiglio comunale, su proposta del sindaco, può nominare un sovrintendente per la tutela e la promozione delle seguenti materie: beni culturali, ambiente e cultura.
2. Il sovrintendente deve essere scelto tra persone di alta qualità morale e culturale, in possesso dei requisiti di indipendenza e competenza.
3. Con la delibera di nomina sono disciplinate le attribuzioni e la durata dell'incarico.

PARTE II

ORDINAMENTO

(Titoli I,II,III e IV - Articoli 16 - 55)

Titolo I
Organi elettivi
(Articoli 16-30)

ART. 16
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.

ART. 17
Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale ha funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. Il regolamento interno dovrà disciplinare:
 - a) la convocazione e il funzionamento del consiglio;
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del consiglio;
 - f) il diritto di iniziativa deliberativa da parte dei consiglieri.
3. La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.
4. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
6. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 48 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
7. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
9. Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri.
10. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 48 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

ART. 18
Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni in conformità al presente statuto ed al regolamento.
2. Informa le sue attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità dell'amministrazione, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Persegue il raccordo tra la programmazione locale, provinciale e regionale e adotta il metodo e gli strumenti della programmazione nella deliberazione degli atti fondamentali.
4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi, delle finalità, delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 19

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di convalida degli eletti, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.
3. Con cadenza annuale ed entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessioni straordinarie, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e della giunta. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base di esigenze sopravvenute.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio.

ART. 20

Commissioni

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali di controllo e garanzia. Le commissioni permanenti possono esaminare preventivamente gli atti deliberativi del consiglio; le commissioni temporanee e speciali esaminano le materie loro affidate dal consiglio.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione delle commissioni.
3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita a un consigliere di opposizione.

ART. 21

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincoli di mandato.
2. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni sia esse ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. Il sindaco, accertata l'assenza, provvede a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonchè a fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e quindi delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 22

Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. I suoi componenti, tra cui il vice sindaco, sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alla elezione;
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
5. Presenta annualmente al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sull'aggiornamento del programma.
6. Riferisce annualmente all'assemblea dei cittadini sull'attività svolta.
7. La giunta cessa dalla carica - come il sindaco - in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio con le forme e le modalità stabilite dall'art. 52 II° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23

Composizione e funzionamento

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei e non inferiore a quattro. Il sindaco determina il numero degli assessori da nominare nel corso del suo mandato.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale con le seguenti limitazioni e condizioni:
 - a) che non si tratti di soggetti che già presentati candidati, per la legislatura in corso, non abbiano ottenuto i consensi necessari per la elezione;
 - b) che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovino in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetti a preventiva rimozione dei motivi ostativi;
 - c) che si sia in presenza di candidati di chiara esperienza tecnica e professionale opportunamente documentata;
 - d) che sia indicato prioritariamente il settore operativo che sarà affidato all'assessore nominato. L'assessore extraconsiliare gode di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla giunta comunale, mentre per quelli di competenza del consiglio comunale la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte, con esclusione quindi del diritto di voto.
3. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal consiglio comunale al momento della comunicazione della nomina.

ART. 24

Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio o che la legge o il presente statuto non attribuiscono alla competenza del sindaco, del segretario o dei funzionari responsabili.

2. La giunta, in particolare:

- a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) determina le tariffe dei servizi e le quote dei tributi nell'ambito della disciplina generale e dell'ordinamento approvati dal consiglio comunale;
 - d) nomina i membri delle commissioni su proposta del responsabile del servizio interessato solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dal consiglio comunale;
 - e) propone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, sulla base dei criteri generali approvati dal consiglio.
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - g) approva i criteri generali per l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - k) approva i progetti ed i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, ove esista;
 - n) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno;
 - o) approva il Peg;
 - p) ha competenze in materia di contenzioso e nomina i legali per la resistenza o l'instaurazione del giudizio;
 - q) delibera in merito alla revoca del segretario per violazione dei doveri d'ufficio;
 - r) approva il programma triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni;
 - s) esercita il controllo politico-amministrativo sul personale;
 - t) adotta atti d'indirizzo nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - u) approva le proposte di bilancio e di rendiconto.
- 3) Nelle materie in cui ha competenza la giunta può riservarsi la gestione dei relativi capitoli di spesa.

ART. 25

Deliberazioni

1. Gli organi collegiali, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15 del presente statuto, deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo statuto. Il voto è, di norma, palese, salvo le deliberazioni concernenti persone.

ART. 26

Il Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Egli è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, in base alle esigenze del comune;
 - f) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - g) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della giunta;
 - h) nomina il segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo, nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la costituzione di un unico ufficio di segreteria;
 - i) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - j) può attribuire a ciascun responsabile in base a delega individuale l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio. La delega non può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:
 - rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
 - il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore e/o consigliere, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
 - rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
 - stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di comuni;
- La delega può essere conferita fino alla durata del mandato del sindaco o per un tempo predeterminato;
- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - m) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. In caso di rinnovo del consiglio comunale, sino ad eventuale modifica, si intendono confermati gli indirizzi già adottati dalla precedente amministrazione.
 - o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) sottoscrive, insieme al segretario comunale, le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale.
 - q) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge.
 - r) esercita tutte le altre funzioni allo stesso attribuite da leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o a cui l'ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune o da esso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 29*Attribuzioni di organizzazione***1. Il sindaco:**

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale e parziale delle sue competenze ed attribuzioni e può conferire incarichi ad assessori e consiglieri;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 30*Il Vice Sindaco*

1. Il vice sindaco è l'assessore nominato dal sindaco tra i componenti della giunta per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II
Organi burocratici
(Articoli 31 - 37)**ART. 31**

Principi di organizzazione

1. L'attività e l'organizzazione amministrativa del comune si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita, conformemente alle prescrizioni del regolamento d'organizzazione, al personale incaricato della direzione di aree funzionali e al segretario comunale.
2. In considerazione della tipologia del comune e in ottemperanza alla vigente legislazione sulla dirigenza, il conferimento degli incarichi, anche a contenuto dirigenziale, previsti dal regolamento di organizzazione, non comportano l'attribuzione né il riconoscimento di qualifiche dirigenziali nei confronti dei dipendenti incaricati.
3. La struttura del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
4. Il regolamento di organizzazione può prevedere l'istituzione di una o più aree funzionali, comprendenti più unità organizzative. L'incarico di direzione delle aree funzionali, rinnovabile e revocabile, è conferito dal sindaco, a tempo determinato e con l'osservanza delle norme contrattuali e regolamentari, al personale dipendente in posizione apicale.
5. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne stabilisce lo stato giuridico e il trattamento economico e delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina le attività. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge. Il segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
6. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione in forma associata dell'ufficio del segretario comunale e di altri servizi comunali.
7. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, nella figura del segretario comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni, sommate, raggiungano i 15 mila abitanti.
8. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

ART. 32

Attribuzioni gestionali

1. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, conformemente alle prescrizioni regolamentari, il personale di cui al precedente art. 31 e il segretario comunale esercitano le attività di loro competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
2. Al personale incaricato della direzione delle aree funzionali compete l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dalle leggi o dal presente statuto agli organi collegiali e/o al sindaco, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali d'indirizzo.
3. In particolare adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, proposte di deliberazione, indicazione degli elementi per la formazione del piano esecutivo di gestione, sulla base delle direttive ricevute dagli organi collegiali o dal sindaco;
 - b) organizzazione ed amministrazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dal sindaco e dalla giunta per la realizzazione degli obiettivi e dai programmi fissati da questi organi;
 - c) gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti di legge e nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta comunale con il Peg o altro documento equivalente;
 - d) l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;
 - e) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale spettanti per legge, per regolamento e/o per contratto anche in sede decentrata;
 - f) nomina e presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
 - g) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, anche se il rilascio presupponga accertamenti e valutazioni;
 - h) procedure di appalto e di concorso;
 - i) stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati;
 - j) provvedimenti di sospensione lavori, demolizione e riduzione in pristino di competenza comunale;

- k) esercizio di poteri di vigilanza edilizia o di irrogazione delle sanzioni amministrative con conseguente ingiunzione di pagamento, previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - l) attestazioni e certificazioni;
 - m) comunicazioni, diffide, verbali e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici ed in materia di espropriazione per pubblica utilità;
 - n) autenticazioni e legalizzazioni;
 - o) emanazione di tutte le ordinanze previste da norma di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle contingibili ed urgenti;
 - p) ulteriori attribuiti dai regolamenti comunali o in base a questi delegati dal sindaco.
 - q) le competenze gestionali che il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce ai dirigenti;
 - r) accettazione di lasciti e donazioni sulla base dei criteri predeterminati dalla giunta;
 - s) rappresentanza in giudizio dell'ente su delega del sindaco.
4. Il regolamento di organizzazione individua ulteriori competenze e le funzioni della tecnostruttura, nel rispetto della legislazione vigente.
5. Il sindaco può delegare al personale incaricato della direzione delle aree funzionali e al segretario comunale ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, ivi compresa l'eventuale sostituzione dei titolari, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
6. Il personale è personalmente responsabile degli atti compiuti e dell'inerzia per gli atti dovuti e risponde al sindaco ed alla giunta del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

ART. 33

Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale e il personale di cui al precedente articolo 31, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne.
2. Se richiesti, formulano pareri ed esprimono valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicitano e sottoscrivono i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 34

Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione e coordinamento

1. Il personale di cui al precedente articolo 31 esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale assegnato e ne verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi e recuperi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ART. 35

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale e il personale di cui al precedente articolo 31, partecipano alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Curano altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.
3. Il segretario comunale roga i contratti del comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

ART. 36

Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto è prevista la figura del vice segretario. Il vice segretario sostituisce il segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il relativo incarico è conferito dal sindaco.
2. Il regolamento disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità dell'attribuzione delle funzioni ad un dipendente incaricato della direzione di un'area funzionale.

ART. 37

Uffici

1. Il regolamento stabilisce i criteri di organizzazione interna della struttura.
2. L'amministrazione del comune si attua per obiettivi e per programmi. Sono individuate le responsabilità del personale, in rapporto all'autonomia decisionale dei soggetti.
3. I responsabili dei servizi ed il segretario comunale collaborano nella gestione e programmazione dell'attività amministrativa.
4. E' istituita la conferenza dei dipendenti incaricati della direzione delle aree funzionali, eventualmente allargata ai responsabili dei servizi, presieduta dal sindaco o dal suo delegato, che si riunisce con il segretario comunale al fine di assicurare l'attività per obiettivi e per programmi.
5. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici o di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente l'amministrazione privilegia l'utilizzo dei propri dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o di gruppo. Al personale possono essere conferiti gli incarichi previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle modalità stabilite dallo stesso articolo.

Titolo III

Servizi

(Titolo III - Articoli 38-52)

ART. 38

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 39

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 40

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco al di fuori del consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 41

Istituzione

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 42

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, che non siano consiglieri comunali.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo *status* dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale.

ART. 43

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 44

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 45

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Le richieste dei candidati debbono essere corredate da curricula debitamente documentate.
2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione. Il sindaco provvede contestualmente alla revoca, alla loro sostituzione, osservate le formalità di cui al presente articolo, comma 1 e 2.

ART. 46

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

ART. 47

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 48

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 49

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 50

Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 45, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo la normativa vigente.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 51

Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 52

Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo IV

Controllo

(Titolo IV - Articoli 53-55)

ART. 53

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli

aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 54

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 55

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE III

FUNZIONE NORMATIVA

Titolo I

(Articoli 56-60)

ART. 56

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorno successivi alla data di esecutività, sono sottoposti alle forme di pubblicità, previste dalla legge, che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 57

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, che la sottoscrivano in numero almeno pari al 10% del corpo elettorale.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti medesimi, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 58

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente statuto con essi incompatibili.

2. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma 1.

ART. 59

Ordinanze

1. Il personale incaricato della direzione delle aree funzionali emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai comma 5 e 6 dell'art. 50 e dei comma 2 e 3 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze contingibili ed urgenti sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 60

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva ovvero adegua entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.